

# COMUNE DI TORRE BOLDONE

## STATUTO

Delibera n. 16 del 1/4/2004.

### **Titolo I PRINCIPI GENERALI**

#### **Capo I Elementi costitutivi del comune**

##### **Art. 1 Il territorio, la sede, lo stemma, il gonfalone**

1. Il Comune di Torre Boldone, ripartizione territoriale della Repubblica Italiana, è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
2. Il territorio del Comune di Torre Boldone costituito dai terreni indicati nelle relative mappe catastali, confina a Nord con il Comune di Ponteranica, ad est con il Comune di Ranica, a sud con il Comune di Gorle e ad ovest con il Comune di Bergamo.
3. La sede del comune è nel palazzo comunale. Presso di essa si riuniscono il consiglio, la giunta, le commissioni consiliari e gli altri organi, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli stessi riuniti in altra sede.
4. Il Comune di Torre Boldone ha lo stemma e il gonfalone riconosciuti mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 gennaio 1951. Lo stemma è il seguente: troncato, nel primo trinciato: a) d'azzurro al colombo d'argento, imbeccato e membrato di rosso, coronato d'oro alla base del collo; b) d'argento pieno; nel secondo di rosso alla torre murata al naturale, merlata alla ghibellina, aperta e finestrata, accostato ai lati dalle lettere SM (San Martino protettore della parrocchia).
5. Il gonfalone è costituito da drappo partito di rosso e d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto, con l'iscrizione centrata in argento: "Comune di Torre Boldone". Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale ricoperta di velluto dai colori rosso e azzurro con bullette argentate poste a spirale. All'interno della corona d'alloro è rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta a nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati in argento.
6. Il sindaco, sentita la giunta comunale, può rilasciare autorizzazione scritta per la riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone. E' esclusa l'autorizzazione a favore dei partiti, dei gruppi politici e per fini commerciali.

##### **Art. 2 I principi di azione**

1. Il comune rappresenta la comunità di Torre Boldone nei rapporti con lo Stato, la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati nonché nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.
2. Il Comune di Torre Boldone è parte della comunità dei popoli dell'Europa libera e democratica, ne riconosce i valori ideali e favorisce gli interscambi per la reciproca crescita culturale, sociale ed economica.
3. Il comune ispira la propria azione ai principi di libertà, di eguaglianza di razza, religione e sesso, di solidarietà e di giustizia, indicati dalla Costituzione, e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

4. Il comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana in tutte le sue fasi evolutive, con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli, e promuove l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione della vita politica, economica, sociale e culturale.

5. Il comune riconosce il libero svolgimento della vita sociale, politica, culturale e religiosa di istituzioni, associazioni e gruppi, nei quali si sviluppa la personalità umana, e ne favorisce e promuove la partecipazione all'attività amministrativa.

6. Il comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

## **Titolo II ORGANI ISTITUZIONALI**

### **Capo I Il consiglio comunale**

#### **Art. 3 Norme generali**

1. Oltre alle competenze previste dalla legge, spetta al consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva del comune consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.

2. Il consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della giunta di provvedimenti concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali, anche su indicazione dei revisori dei conti i quali ne abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale. Il consiglio può adottare mozioni e ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti nello stesso consiglio su temi di carattere politico, sociale, economico, culturale, oltre che per interpretare i sentimenti dei propri cittadini sugli eventi che interessano la comunità locale, nazionale ed internazionale.

3. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo del sindaco lo sostituisce il vicesindaco. In assenza di quest'ultimo la presidenza è assunta dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

#### **Art. 4 Convocazione del consiglio comunale**

1. La convocazione del consiglio comunale è disciplinata dal regolamento il quale deve:
  - a) prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei consiglieri;
  - b) definire modalità di adeguata e tempestiva informazione ai capigruppo consiliari, da parte del sindaco, delle questioni sottoposte al consiglio.

#### **Art. 5 Consigli in adunanza aperta**

1. Quando si verificano particolari condizioni, per cerimonie o per rilevanti motivi d'interesse della comunità, il consiglio comunale potrà essere tenuto in "adunanza aperta".

2. In tale adunanza potranno prendere la parola, oltre ai consiglieri, i cittadini e tutte le personalità invitate e coinvolte o interessate ai temi in discussione.
3. Le modalità di svolgimento della seduta sono stabilite dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

## **Art. 6**

### **Programma di mandato e linee programmatiche**

1. Il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio, per l'approvazione entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.
2. Una volta all'anno, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, l'organo consiliare provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
3. Entro il termine del mandato politico – amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare per l'approvazione, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche.

## **Art. 7**

### **Prerogative dei consiglieri comunali**

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voti. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio; sono esenti da responsabilità i consiglieri che non abbiano preso parte alla votazione o abbiano espresso motivato voto contrario sulla proposta deliberata.
2. Il consigliere assente ingiustificato a tre sedute consecutive delle riunioni del consiglio comunale decade dalla carica, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per scritto dal consigliere al sindaco entro il decimo giorno successivo a ciascuna riunione.
3. Prima di proporre al consiglio la decadenza, il sindaco notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al consiglio tramite il presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il sindaco sottopone al consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il consiglio decide con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

## **Art. 8**

### **I gruppi consiliari e le conferenze dei capigruppo**

1. I consiglieri eletti si costituiscono in gruppi consiliari composti da uno o più consiglieri.
2. Ciascun gruppo comunica al sindaco e al segretario comunale il nome del capogruppo e dei suoi componenti. In mancanza di tale comunicazione viene considerato gruppo consiliare l'insieme dei consiglieri eletti nella medesima lista e capogruppo il candidato sindaco di quella lista o in caso di dimissioni dello stesso il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza e, a parità di voti, il maggiore di età.
3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti.
4. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del sindaco nell'esercizio delle funzioni di presidente delle adunanze consiliari, concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore. I capigruppo o loro delegati compongono la commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del consiglio comunale e dello statuto comunale.

5. Il regolamento del consiglio definisce le competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il sindaco, che la presiede, le commissioni consiliari e la giunta comunale.
6. Con il regolamento del consiglio sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

## **Art. 9 Commissioni consiliari**

1. Il consiglio, per agevolare e snellire i propri lavori, si avvale di commissioni consiliari permanenti o speciali costituite nel proprio seno, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti, mediante l'adozione del voto plurimo.
2. Il regolamento del consiglio determina il numero ed i poteri delle commissioni consiliari nonché il numero dei componenti delle stesse e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Il consiglio può istituire altresì commissioni di indagine sull'attività amministrativa dell'ente. La presidenza delle predette commissioni è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. I presidenti di tali commissioni sono eletti dai membri delle commissioni stesse, ciascuno dei quali dispone di un voto.
4. Tali commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione dettagliata al consiglio comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.
5. E' fatto obbligo a tutti gli uffici del comune di fornire alle commissioni consiliari tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti.
6. Possono altresì essere invitati a partecipare ai lavori persone estranee all'amministrazione, rappresentanti di enti, associazioni, consulte ed acquisire l'apporto di esperti, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare e ciò senza spesa per l'ente.

## **Capo II La giunta comunale**

### **Art. 10 La composizione**

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori non superiore al massimo stabilito dalla legge.

### **Art. 11 Nomina della giunta**

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui il vicesindaco, avendo cura, se possibile, che siano rappresentati entrambi i sessi.
2. Il sindaco può scegliere gli assessori anche tra cittadini non consiglieri ed in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.
3. Nella prima seduta successiva alla nomina la giunta comunale procede all'accertamento dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità degli assessori non consiglieri, ovvero nella prima seduta successiva alla loro nomina in caso di sostituzione.

### **Art. 12 Le competenze**

1. La giunta attua gli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del consiglio.

2. Ogni assessore in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione presenta al consiglio comunale il proprio programma annuale e, in sede di rendicontazione, relaziona sull'attività svolta.

### **Art. 13**

#### **Esercizio delle funzioni**

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nel caso di assenza del sindaco la giunta è convocata e presieduta dal vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi la giunta è convocata e presieduta dall'assessore più anziano per età.

2. Il sindaco convoca la giunta che si riunisce in via ordinaria e straordinaria. Le sedute ordinarie si svolgono, di norma, una volta la settimana in un giorno prestabilito dal sindaco all'inizio del proprio mandato e comunicato con lettera ai componenti della giunta. Le sedute straordinarie sono convocate per l'esame di argomenti di particolare interesse o urgenza che richiedano una trattazione speciale; la convocazione è effettuata con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la tempestiva conoscenza ai componenti della giunta, anche nella stessa giornata di svolgimento della seduta.

3. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche; responsabili ed esperti estranei all'amministrazione comunale possono intervenire, previa autorizzazione del sindaco, per fornire chiarimenti in relazione alle loro specifiche competenze.

4. Le sedute della giunta si svolgono presso il palazzo comunale salvo che il sindaco disponga altrimenti.

5. L'assessore non consigliere partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto e senza avere la possibilità di presentare mozioni, interpellanze ed interrogazioni.

### **Art. 14**

#### **Le deliberazioni della giunta comunale**

1. La giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

### **Capo III**

#### **Il sindaco**

### **Art. 15**

#### **Principi generali**

1. Il sindaco rappresenta il comune negli organi dei consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare, anche in modo permanente, un assessore od un consigliere ad esercitare tali funzioni.

2. Il sindaco rappresenta il comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma.

### **Art. 16**

#### **Le competenze**

1. Il sindaco, quale presidente del consiglio comunale, è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo, con facoltà di delega all'assessore competente per le materie trattate.

### **Art. 17**

#### **Incarichi a consiglieri comunali**

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, incarichi ai consiglieri comunali. Tali incarichi possono avere carattere temporaneo ed essere limitati a ben determinati compiti.
2. Il sindaco può, in qualsiasi momento, revocare gli incarichi conferiti. Tali incarichi, le eventuali revoche degli stessi e i motivi che li hanno determinati vanno comunicati dal sindaco al consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva all'adozione dei relativi provvedimenti.
3. Nei limiti degli incarichi allo stesso attribuiti, il consigliere incaricato può presentare al sindaco proposte da sottoporre all'esame della giunta e del consiglio comunale; ha diritto di partecipare, con diritto di parola e senza diritto di voto, alle riunioni della giunta comunale nel corso delle quali vengono discusse questioni o proposte di delibere relative al suo incarico; risponde del proprio incarico direttamente nei confronti del sindaco; può richiedere il rimborso di spese sostenute nell'espletamento del suo incarico, purché preventivamente autorizzate dal sindaco.

### **Art. 18**

#### **Il vicesindaco**

1. Il vicesindaco è l'assessore che sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo ed in tutti i casi stabiliti dalla legge.
2. E' nominato dal sindaco, scelto tra gli assessori eletti consiglieri comunali, con lo stesso provvedimento di nomina della giunta.
3. Il sindaco può revocare la nomina del vicesindaco e procedere alla sostituzione dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

### **Art. 19**

#### **Esercizio della rappresentanza legale**

1. Rappresentante legale dell'ente è il sindaco.
2. Le funzioni di rappresentanza e di difesa giudiziaria sono esercitate, su motivata proposta del responsabile di settore interessato circa l'opportunità di costituirsi in giudizio, da un avvocato. La giunta comunale sceglie l'avvocato cui affidare l'assistenza legale.
3. La rappresentanza in giudizio del comune, attore o convenuto, avanti le commissioni tributarie spetta, in assenza di diversa decisione della giunta, al responsabile di settore ed al responsabile del tributo, da esercitarsi anche disgiuntamente. Essi hanno il potere di conciliare e transigere quando trattasi di vertenza di valore non superiore ad Euro 2.500,00.
4. Il potere di conciliare e transigere compete alla giunta, su proposta del responsabile di settore, allorché si tratti di vertenza d'importo superiore a quello indicato al comma precedente.

## **Titolo III**

### **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **Capo I**

#### **La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale**

### **Art. 20**

#### **Principi generali**

1. I cittadini, singoli o associati, possono intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi del comune, contribuendo alla fase di impostazione delle decisioni che questi dovranno assumere su temi di interesse generale e relativi alla programmazione della attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

2. Il comune garantisce in modi e, con strumenti idonei, l'effettiva partecipazione dei cittadini per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale.

### **Art. 21**

#### **Situazioni giuridiche soggettive**

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari e motivate esigenze di celerità, gli organi comunali, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informano tempestivamente i cittadini interessati del contenuto delle decisioni in corso di adozione.

2. Gli interessati possono intervenire motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte, delle quali si farà menzione negli atti preparatori del provvedimento.

### **Art. 22**

#### **Istanze, petizioni, proposte**

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. L'istanza è uno strumento da utilizzare contro l'inerzia dell'ente al fine di sollecitarlo all'adozione di determinati provvedimenti. L'organo al quale è indirizzata ha il dovere di provvedere a comunicare al primo firmatario dell'istanza la determinazione dell'amministrazione entro il termine di sessanta giorni.

3. La petizione è la richiesta che almeno 400 cittadini elettori, con firme autenticate, avanzano al consiglio comunale, affinché lo stesso assuma determinazioni in merito a materie di propria competenza.

4. La proposta è lo strumento attraverso il quale i cittadini, singoli od associati, sottopongono agli organi del comune l'assunzione di atti di competenza degli stessi tesi al miglior funzionamento della pubblica amministrazione o al soddisfacimento di interessi collettivi.

5. Le istanze, le petizioni e le proposte sono ammissibili se l'oggetto è di competenza giuridica del comune; esse debbono essere indirizzate al sindaco, che le sottopone per il loro esame all'organo comunale competente.

6. Le istanze, le petizioni e le proposte sono inserite in apposito registro, in cui vengono annotati gli estremi delle stesse. Il registro è disponibile, a richiesta verbale, alla consultazioni del pubblico.

7. Alle istanze, petizioni e proposte esaminate è data risposta scritta a cura dell'amministrazione, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

8. Per facilitare le forme di inoltro delle istanze, petizioni e proposte, gli uffici comunali mettono a disposizione dei cittadini l'apposita modulistica.

### **Art. 23**

#### **Associazioni e volontariato**

1. Il comune valorizza e sostiene le associazioni e le organizzazioni di volontariato mediante forme idonee di partecipazione all'attività amministrativa, l'erogazione di contributi finalizzati, la concessione in uso di locali o terreni di proprietà del comune previa apposite convenzioni al fine di favorire lo sviluppo di attività socio-economiche, politiche, culturali e ricreative della comunità.

### **Art. 24**

#### **Comitati di settore**

1. I comitati di settore sono istituiti al fine di permettere l'effettiva partecipazione di cittadini, associazioni, organizzazioni del volontariato e forze sociali operanti nel territorio



comunale nella definizione degli indirizzi e nell'attuazione dei programmi dei singoli settori di intervento dell'amministrazione comunale.

2. La giunta comunale, sentito il parere della conferenza dei capigruppo, nomina i membri dei comitati di settore avendo cura, se possibile, che in ogni comitato siano rappresentati entrambi i sessi. Dei comitati di settore possono far parte:

- a) cittadini scelti tra coloro che si distinguono, per ciascun settore di interesse, per la loro forma di impegno e per la particolare qualificazione ed esperienza;
- b) i rappresentanti indicati dalle istituzioni, dalle associazioni e dalle organizzazioni del volontariato, operanti nel territorio comunale;
- c) i rappresentanti dei gruppi consiliari.

3. Il regolamento disciplina il numero dei componenti, le competenze e le modalità di lavoro dei comitati di settore.

## **Art. 25 Conferenze cittadine**

1. In momenti di particolare importanza della vita politico-amministrativa, in prossimità di rilevanti decisioni degli organi comunali, nella fase di ideazione di grandi progetti, e in occasione della presentazione del bilancio di previsione, l'amministrazione comunale indice conferenze cittadine, aperte a tutta la popolazione, al fine di consentire una pubblica e generale conoscenza e discussione sul tema proposto.

2. Il consiglio comunale può deliberare in qualsiasi momento e su qualsiasi tema di competenza comunale la convocazione di conferenze cittadine.

## **Capo II La consultazione dei cittadini e il referendum**

### **Art. 26 La consultazione dei cittadini**

1. L'amministrazione comunale può procedere alla consultazione preventiva dei cittadini, sia in forma di categoria sociale che di rappresentanza territoriale, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse e che riguardano materie di interesse locale.

2. La consultazione, previa deliberazione della giunta comunale, può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati - nelle quali gli stessi esprimono le loro opinioni o proposte - sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine negli stessi indicato.

3. Gli uffici comunali eseguono lo scrutinio delle risposte pervenute e trasmettono i risultati della consultazione al sindaco, il quale li comunica al consiglio comunale ed alla giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione ai cittadini.

### **Art. 27 Il referendum**

1. I referendum consultivi sono indetti con decisione del consiglio comunale o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini elettori residenti nel comune, per materie di competenza comunale.

2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a) piante organiche del personale e relative variazioni, atti relativi al personale dipendente;
- b) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
- c) designazione e nomine di rappresentanti del comune.

3. La proposta di referendum deve essere sottoposta al sindaco da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini elettori residenti nel comune. La proposta



deve contenere il quesito referendario, chiaro e univoco, da sottoporre agli elettori ed essere sottoscritta in forma autentica dai componenti del comitato promotore.

4. Entro 60 giorni dalla ricezione della proposta il consiglio comunale, sentito il parere obbligatorio del segretario comunale, esprime il giudizio di ammissibilità del quesito referendario in base ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Nel caso il consiglio comunale esprima un giudizio di inammissibilità, questo va motivato per iscritto al comitato promotore del referendum.

5. Le firme, autenticate nelle forme di legge, devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di esecutività della delibera di ammissibilità del quesito referendario.

6. Entro trenta giorni dalla ricezione delle firme autenticate dei cittadini richiedenti il referendum, di cui al comma 1 del presente articolo, il consiglio comunale, sentito il parere vincolante del segretario comunale circa la regolarità delle firme autenticate e il raggiungimento del quorum, con propria deliberazione indice il referendum che deve tenersi entro 90 giorni dalla deliberazione stessa.

7. L'indizione del referendum è revocata dal consiglio comunale quando l'amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari. Il giudizio sull'idoneità dei nuovi provvedimenti a rendere inutile la consultazione referendaria è rimesso al segretario comunale.

8. Il regolamento disciplina le modalità di voto e di raccolta delle firme, l'organizzazione dei comizi, le forme di proclamazione e comunicazione pubblica dell'esito del referendum.

### **Capo III Il Difensore civico**

#### **Art. 28 Il Difensore civico**

1. Il comune prevede, con possibilità di convenzionarsi con altri enti, l'istituzione dell'ufficio del difensore civico, al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione comunale.

2. Compito del difensore civico è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il difensore civico può effettuare segnalazioni anche di propria iniziativa.

#### **Art. 29 L'elezione del difensore civico**

1. All'ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienza acquisita presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività professionale svolta, offra garanzie di competenza giuridica e amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.

2. Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

3. Il difensore civico resta in carica tre anni; può essere revocato dalla carica per grave inadempimento ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata del consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Può essere eletto nelle stesse forme non più di tre volte.

4. Al difensore civico spetta il diritto di conoscere tutte le deliberazioni di giunta e di consiglio comunale e di averne copia.

5. Il difensore civico, entro 60 giorni dall'elezione, presenta un programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria competenza e le iniziative che intende assumere. Egli presenta al consiglio comunale, altresì, una relazione annuale ove illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al sindaco, alla giunta e al consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze della amministrazione.

6. Al difensore civico è corrisposta una indennità di funzione il cui importo è determinato dal consiglio comunale.

7. Nell'ipotesi di convenzionamento con altri enti non si applicano i commi n. 1-3-5-6.

## **Titolo IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

### **Capo I Criteri generali di organizzazione del comune**

#### **Art. 30 Principi generali**

1. Gli uffici comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.
2. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.
3. Nell'attuazione di tali criteri e principi il segretario comunale, il direttore generale, se previsto, ed i responsabili dei settori assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono le azioni relative al procedimento e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
4. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla giunta. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.
5. L'amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

#### **Art.31 L'organizzazione degli uffici e del personale**

1. Il Comune, nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva di lavoro, disciplina i rapporti con i propri dipendenti tramite il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Con il suddetto regolamento si attribuiscono ai responsabili di settore responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del comune, si stabiliscono le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale o, se previsto, tra il direttore generale e gli stessi.
3. Spetta ai responsabili di settore la conduzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti, che si uniformano ai principi per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi burocratici.
4. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere il ricorso a forme di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità.

#### **Art. 32 Il segretario comunale**

1. Il comune ha un segretario comunale titolare, dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
2. Il segretario, oltre alle competenze indicate dalla legge, esercita le altre funzioni stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o conferitegli direttamente dal sindaco.

### **Art. 33**

#### **Il direttore generale**

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione fra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.
2. In tal caso il direttore generale deve provvedere alla gestione coordinata o unitaria fra i comuni interessati.
3. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili di settore.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
5. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta.

### **Art. 34**

#### **I responsabili di settore**

1. I responsabili di settore, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano, con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
2. I responsabili, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
3. I responsabili preposti ai settori sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla giunta, su proposta del direttore generale se previsto, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità dirigenziale di risultato. I responsabili sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.

### **Art. 35**

#### **Compiti dei responsabili di settore**

1. Ai responsabili di settore spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono direttamente responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Tali attribuzioni possono essere derogate soltanto da specifiche disposizioni legislative.
2. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altri organi del comune, i responsabili di settore esercitano le altre funzioni stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. I responsabili possono delegare a dipendenti ad essi sottoposti compiti e funzioni proprie, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

**Art. 36.****Attribuzione della posizione di responsabile di settore**

1. La posizione dei responsabili di settore può essere ricoperta da personale esterno con rilevante esperienza documentata in attività uguali o analoghe a quelle richieste, tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

**Art. 37****Ordinanze**

1. I responsabili dei settori emanano ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari, comunicandole al sindaco.

2. Il sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità previste dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio ed è accessibile a chiunque intenda consultarla.

**Titolo V****FINANZA E CONTABILITA'****Capo I****Gestione economico-finanziaria****Art. 38****La gestione del patrimonio**

1. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie del comune.

**Art. 39****Tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi del comune che comportano maneggio di denaro.

**Capo II****Revisione economico finanziaria e controllo di gestione****Art. 40****Il collegio dei revisori dei conti**

1. L'organo di revisione contabile può partecipare alle adunanze del consiglio indette per l'esame del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione e delle altre riunioni

dell'organo consiliare esprimendo, su richiesta del presidente, parere consultivo su provvedimenti e situazioni che rientrano nelle proprie funzioni.

2. L'organo di revisione contabile può partecipare alle riunioni dell'organo esecutivo su richiesta del sindaco.

#### **Art. 41**

### **Controllo economico della gestione**

1. Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il consiglio comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.

#### **Art. 42**

### **Diritti del contribuente**

1. Il comune promuove il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti.

2. Nell'adozione delle disposizioni tributarie, il comune applica i principi di chiarezza, trasparenza e motivazione degli atti, non retroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.

3. I regolamenti comunali relativi all'esercizio della potestà autonoma tributaria devono garantire l'effettivo esercizio di tali diritti.

#### **Art. 43**

### **Le norme transitorie**

1. Sino all'entrata in vigore del presente statuto continuano ad applicarsi le norme statutarie vigenti che risultino compatibili con la legge.

2. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare ai cittadini la conoscenza dello statuto.